

Porto di Pescara

Ordinanza n. 28 del 11/03/2026

- OGGETTO** LAVORI DI COMPLETAMENTO ATTIVITÀ DI RIPASCIMENTO MORBIDO CON SABBIE NATURALI PROVENIENTE DA SITO DI PRELIEVO MADONNINA DEL PORTO DI PESCARA CON DESTINAZIONE CONCESSIONI BALNEARI DI PESCARA SUD – Lido Perla Rosa, Lido Mila, Ippocampo, Aurora, La Lucciola, La Caravella, La Zattera, Stella D'Oro, Il Corallo, Il Pirata, Lido Ombretta, facenti parte il Consorzio Riviera Dannunziana, per il periodo dal 16/03/2026 al 29/03/2026.
- VISTO** la legge 28 gennaio 1994 n. 84 ss.mm.ii, recante il riordino della legislazione in materia portuale, così come modificata dal D.lgs. 4 agosto 2016, n. 169 di "Riorganizzazione, razionalizzazione e semplificazione della disciplina concernente le Autorità Portuali di cui alla legge 28 gennaio 1994, n. 84, in attuazione dell'art. 8, comma 1, lettera f) della legge 7 agosto 2015, n. 124" pubblicato in Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 203 del 31.08.2016 e successive modificazioni ed integrazioni;
- VISTO** l'art. 6 comma 4 lett. a) della legge 28 gennaio 1994, n. 84 secondo cui l'Autorità di Sistema Portuale svolge compiti di indirizzo, programmazione, coordinamento, regolazione, promozione e controllo, delle operazioni e dei servizi portuali, delle attività autorizzatorie e concessorie di cui agli articoli 16, 17 e 18 ibidem e delle altre attività commerciali ed industriali esercitate nei porti e nelle circoscrizioni territoriali.
- VISTO** ancora, l'art. 6 comma 4 lett. a) l. 84/94 a mente del quale all'Autorità di Sistema Portuale sono conferiti poteri di ordinanza, anche in riferimento alla sicurezza rispetto a rischi di incidenti connessi alle attività e alle condizioni di igiene sul lavoro;
- VISTO** l'art. 8 comma 3 lett. m) l. 84/94 a mente del quale il Presidente amministra le aree ed i beni del demanio marittimo ricadenti nella circoscrizione di competenza sulla base delle disposizioni di legge in materia;

- VISTO** il D.M. 15/03/2022 n. 55 del Ministro delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili notificato a questa Autorità in data 16/03/2022, recante nomina del Presidente dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale;
- VISTO** l'art. 59 del Regolamento di Esecuzione del Codice della navigazione;
- VISTI** gli artt. 9, 10 e 32 del vigente Regolamento di Amministrazione del Demanio, approvato e reso esecutivo con Ordinanza n. 134 del 30/10/2025;
- VISTO** il Decreto del Ministero dei Trasporti e della Navigazione 31 Marzo 1995, n. 585 con cui è stato approvato il Regolamento recante la disciplina per il rilascio, la sospensione e la revoca delle autorizzazioni per l'esercizio di attività portuali;
- VISTA** l'istanza trasmessa dalla Società "Dalmar S.n.c." con sede legale in Viale J.F. Kennedy n° 15 – 66010 Vacri (CH) C.F./P.IVA: 02612410692, con la nota assunta al prot. n. E-3333 del 27/02/2026, in qualità di Ditta incaricata per l'esecuzione dei lavori in oggetto, in virtù della ripresa delle attività di escavo, trasporto e scarico di sabbia naturale proveniente da sito di prelievo autorizzato denominato "Madonnina del Porto di Pescara", con la quale ha richiesto l'autorizzazione all'accesso e al transito nelle aree di cantiere identificate allo svolgimento di attività di ripascimento morbido da eseguirsi con autocarri ribaltabili e mezzi meccanici nel mese di Marzo 2026;
- VISTA** ancora la nota acquisita al prot. n. E-3333 del 27/02/2026 con la quale la predetta Ditta istante ha trasmesso l'autorizzazione Determinazione Regione Abruzzo - Servizio gestione rifiuti e bonifiche DPC026/124 del 14/05/2025 - Ripascimento morbido sull'arenile in concessione dei complessi balneari "La perla rosa", "Mila", "Ippobeach Playa Privada", "Ippobeach Playa Segunda" e "La lucciola" - litorale sud di Pescara - lungomare Papa Giovanni XXIII. Ditta: Consorzio Riviera Dannunziana, con i relativi documenti integrativi;
- VISTA** la precisazione del punto 6 delle determinazioni della predetta Determinazione Regione Abruzzo - Servizio gestione rifiuti e bonifiche DPC026/124 del 14/05/2025 che ne stabilisce la validità per l'intera durata dei lavori e comunque non oltre trentasei mesi dalla data di rilascio del predetto provvedimento;
- CONSIDERATA** l'Ordinanza Presidenziale n. 60/2025 per l'assentimento di attività di ripascimento morbido della linea di costa mediante approvvigionamento di sabbie provenienti dall'arenile del litorale di Pescara in zona "Madonnina" da posizionarsi in una fascia di arenile ubicata nel tratto di litorale sud del

Comune di Pescara (PE), nel periodo dal giorno 03/06/2025 al giorno 30/06/2025, rilasciata alla medesima Società "Dalmar S.n.c.";

PRESO ATTO dell'iscrizione da parte della Società "Dalmar S.n.c." nel registro di cui all'art. 68 C.N. comma 2 al n. 265/2026 del porto di Pescara per l'anno 2026;

VISTA la nota prot. U-8486/2025 del 07/05/2025, con la quale questa Autorità ha rilasciato alla Regione Abruzzo il proprio nulla osta con prescrizioni, per i soli aspetti demaniali marittimi di competenza, in riferimento alla Conferenza dei Servizi decisoria ai sensi dell'art. 14, co. 2, della L.241/90 ss.mm.ii. in forma semplificata e in modalità asincrona (ex art. 14-bis della L.241/90) ai fini dell'autorizzazione ai sensi dell'art.109 del D.lgs.152/2006 e D.M. 173/2016 per il ripascimento morbido sull'arenile in concessione dei complessi balneari "La Perla Rosa", "Mila", "Ippobeach Playa Privada", "Ippobeach Playa Secunda" e "La Lucciola", facenti parte il Consorzio Riviera Dannunziana, in Viale Papa Giovanni XXIII° nel litorale sud del Comune di Pescara (PE);

VISTA il cronoprogramma dei lavori previsti e i relativi elaborati grafici per individuazione dell'area di prelievo della sabbia allegato alla presente, trasmessi con la nota acquisita al prot. n. E-3333 del 27/02/2026;

VISTA la documentazione trasmessa con la nota acquisita al prot. E-3570 del 03/03/2026, nel particolare della produzione della quietanza di pagamento dei diritti di istruttoria dovuti pari a € 250,00, della polizza assicurativa RCT n. 01411432000098 emessa dalla "Cattolica Assicurazioni Soc. Coop." e dei nominativi delle figure reperibili;

VISTA la nota acquisita al prot. E-4233 del 11/03/2026 con cui la Società istante ha rimodulato il periodo dell'occupazione richiedendolo per n. 14 (quattordici) giorni, nel particolare dal 16/03/2026 al 29/03/2029;

VISTA ancora la nota acquisita al prot. E-4233 del 11/03/2026 con cui la Società istante trasmesso l'Autorizzazione Demaniale n. 5/2026 rilasciata dal Comune di Pescara per assentimento dell'accesso e transito dei mezzi meccanici per le medesime attività di cui la presente Ordinanza;

CONSIDERATA l'esigenza manifestata dall'istante di disporre per un arco temporale limitato di spazi demaniali necessari al corretto svolgimento delle attività in argomento;

VALUTATA la necessità di predisporre apposita Ordinanza di polizia marittima ai sensi dell'art. 59 Cod. Nav, volta ad assicurare la salvaguardia della pubblica

incolumità, oltre che della sicurezza fisica e della salute dei lavoratori tutti, alla disciplina delle attività volte alla realizzazione dei predetti lavori;

RITENUTO di dover provvedere ad autorizzare l'occupazione temporanea di che trattasi nel perseguimento delle giuste condizioni di tutela della pubblica incolumità nello svolgimento delle attività;

CONSIDERATO che i provvedimenti sono accordati con l'obbligo del soggetto richiedente di manleva della Autorità di Sistema per eventuali danni a cose e/o persone derivanti dagli apprestamenti, dalle occupazioni e dai depositi autorizzati;

VISTI gli atti d'ufficio;

RENDE NOTO

Che nel Comune di Pescara, nei pressi della località Madonnina, la società "DALMAR S.n.c.", con sede in Viale J. F. Kennedy n. 15 in Vacri (CH), eseguirà a partire dal giorno 16/03/2026 al giorno 29/03/2026 il "RIPASCIMENTO MORBIDO DELLA LINEA DI COSTA MEDIANTE APPROVVIGIONAMENTO DI SABBIE PROVENIENTI DALL'ARENILE DEL LITORALE DI PESCARA IN ZONA "MADONNINA" DA POSIZIONARSI IN UNA FASCIA DI ARENILE UBICATA NEL TRATTO DI LITORALE SUD DEL COMUNE DI PESCARA (PE)", con previsione di prelievo di un quantitativo di mc. 4.500 di sabbia nel tratto del litorale pescarese – c.d. località Madonnina – ricadente nella circoscrizione di questa Autorità di Sistema Portuale, come meglio illustrato negli elaborati grafici allegati alla presente. Nel particolare i predetti lavori riguardano il completamento delle attività di ripascimento con destinazione le concessioni balneari di Pescara Sud – Lido Perla Rosa, Lido Mila, Ippocampo, Aurora, La Lucciola, La Caravella, La Zattera, Stella D'Oro, Il Corallo, Il Pirata, Lido Ombretta.

Le figure reperibili durante lo svolgimento dei lavori sono:

- Geom. Lorenzo D'Alessandro (Tecnico di cantiere): 329/6484641
- Rag. Paolo D'Alessandro (Legale Rappresentante DALMAR S.n.c.): 327/9520050

TUTTO CIO' PREMESSO

ORDINA

Art. 1

Ai fini delle attività di cui alle superiori premesse e per l'intera durata delle stesse, tutti gli spazi all'uopo interessati sono interdetti ad ogni uso ed a qualunque accesso, fatte salve le ordinarie attività previste nelle aree immediatamente adiacenti. In relazione a quanto sopra, assume eccezione ogni esigenza per pubblici interventi di soccorso e/o di polizia da parte dei competenti organi istituzionali. L'intervento non dovrà interferire con i lavori relativi alla Deviazione del porto canale di Pescara 1° stralcio – completamento pennello di foce e

scogliera di radicamento in corso di esecuzione”, assicurando l’impresa incaricata il necessario controllo delle attività di prelievo al fine di evitare interferenze o danni ai lavori in corso.

Art. 2

Per l’intera durata delle attività di cui al precedente art. 1, lo spazio all’uopo impegnato resterà nella totale custodia del competente soggetto richiedente, nonché della ditta esecutrice dei lavori. Tale spazio, a cure ed oneri dello stesso soggetto richiedente, dovrà pertanto risultare sempre correttamente recintato – mediante nastro segnalatore – onde garantire la tutela della pubblica incolumità oltre che la sicurezza fisica e la salute dei lavoratori, con adozione di ogni misura di prevenzione che sia necessaria ad impedire interferenze con la pubblica circolazione viaria sia pedonale che veicolare nonché con l’operatività portuale ed ogni altra attività ivi normalmente svolta, ciò nel rispetto delle prescrizioni del D. Lgs. n. 81/2008 così come da ultimo modificato ed integrato, del vigente Codice della Strada e del relativo Regolamento di esecuzione, del Codice della Navigazione e di ogni altra norma legislativa di qualunque ordine e grado.

Art. 3

La presente ordinanza è subordinata all’osservanza delle seguenti prescrizioni/condizioni da parte della società “DALMAR S.n.c.”:

- La presente Ordinanza non esonera l’istante a richiedere tutti gli ulteriori assensi/titoli abilitativi necessari secondo la normativa applicabile;
- Rispetto di quanto già previsto nei nulla osta di questa Autorità prot. nn. U-8270/2025 del 05/05/2025 e U-8486/2025 del 07/05/2025;
- Rispetto di quanto già previsto e prescritto nelle Determinazioni nn. DPC026/124 e DPC026/125 del 14/05/2025 rilasciate dalla Giunta Regionale della Regione Abruzzo;
- L’intervento non deve compromettere le opere esistenti relative ai lavori di "DEVIAZIONE DEL PORTO CANALE DI PESCARA - 1° Stralcio - Completamento pennello di foce e scogliera di radicamento";
- L’intervento non deve compromettere od interferire con gli interventi relativi al progetto di disinquinamento del fiume Pescara e potenziamento del sistema depurativo - realizzazione delle vasche di prima pioggia e disinfezione di cui responsabile l’Azienda Consortile Acquedottistica (A.C.A.) spa;
- Si richiede che il prelievo del materiale non alteri in modo significativo la morfologia dei fondali nella zona della “Madonnina”, anche alla luce della sua funzione naturale di accumulo sabbioso legata alla dinamica litoranea nord-sud. L’intervento dovrà mantenere un profilo equilibrato della spiaggia sommersa per evitare effetti secondari sull’idrodinamica costiera e sull’insabbiamento dell’imboccatura portuale;
- È fatta salva ogni ulteriore prescrizione che venga impartita da altri soggetti istituzionali competenti, non esimendo la presente Ordinanza dalla acquisizione di ogni altro assenso, nulla osta comunque denominato che sia ex lege dovuti;
- Le operazioni di prelievo dovranno essere condotte in modo tale da non creare zone di particolare depressione evitando la formazione di buche e/o dislivelli; in ogni caso le

operazioni dovranno essere svolte senza arrecare danni e/o pregiudizi alla proprietà demaniale;

- Dovranno essere adottate tutte le cautele atte a evitare qualsiasi disagio ambientale;
- Le attività non dovranno comunque interessare l'area denominata "Parco naturalistico dell'ambiente della sabbia e delle dune - area nidificazione del fraterno" per come indicato nel Piano Demaniale Regionale e nel Piano demaniale Comunale di Pescara;
- Le operazioni dovranno essere realizzate con ogni requisito imposto dalle vigenti disposizioni legislative di qualunque ordine e grado, con particolare riguardo alle norme in materia tutela ambientale, di sicurezza fisica e salute dei lavoratori ex D.lgs. 81/2008 ss.mm.ii., di igiene e sanità pubblica;
- Dovranno essere adottati tutti gli accorgimenti necessari, a cura dell'impresa incaricata, atti a salvaguardare la pubblica incolumità, delimitando l'area con idonee recinzioni amovibili e con l'apposizione della prescritta segnaletica monitoria;
- I lavori non dovranno comunque interessare l'area di tutela alla nidificazione dell'uccello fraterno;
- Dovrà essere data comunicazione di fine delle attività a questa Autorità;
- L'efficacia del presente provvedimento è condizionata alla vigenza delle ulteriori autorizzazioni/atti di assenso dovuti secondo la normativa applicabile, con particolare riferimento alla normativa ambientale e paesaggistica;
- Al termine delle attività l'area dovrà essere riconsegnata in pristino stato, libera e sgombera da qualsivoglia materiale e apprestamento;
- In presenza di necessità di carattere operativo e connesse al rispetto delle norme di sicurezza al momento non preventivabili, questa Amministrazione si riserva la facoltà di sospendere temporaneamente e/o definitivamente la efficacia del presente provvedimento fornendo le dovute motivazioni;
- Dovrà essere assicurata, sulla base di specifica valutazione dei rischi interferenziali, ogni necessaria misura di prevenzione, ivi incluse le connesse azioni di coordinamento necessarie, in relazione alle attività portuali limitrofe anche di altrui competenza;
- La segnalazione immediata, a questa Autorità ed alla Capitaneria di Ortona, di ogni pregiudizio che, per via dei lavori in parola, ancorché imprevisto, venga ravvisato nei confronti della pubblica incolumità;
- È fatta salva ogni ulteriore prescrizione che venga impartita da altri soggetti istituzionali competenti, non esimendo il presente titolo dalla acquisizione di ogni altro assenso, nulla osta comunque denominato che sia ex lege dovuto;
- Ogni altro obbligo e dovere posti a suo carico in base alle vigenti disposizioni legislative, di qualunque ordine e grado;
- Dovranno essere rispettate le ulteriori prescrizioni impartite da altri soggetti istituzionali per i relativi aspetti di competenza.

Art. 4

Il richiedente assume in solido il formale impegno alla piena osservanza delle superiori prescrizioni manlevando l'Autorità di Sistema da responsabilità di qualunque titolo per i danni

che dovessero derivare, a persone e/o beni anche di terzi, in dipendenza dello svolgimento delle attività oggetto del presente provvedimento, anche oltre i massimali della polizza RCT-RCO all'uopo acquisita.

Il richiedente comunicherà alla Autorità di Sistema Portuale ed alla locale Autorità Marittima i nominativi ed i recapiti mail e telefonici del personale reperibile, ulteriori rispetto a quello indicato, contattabili in caso di necessità.

L'Autorità Marittima e le Forze dell'Ordine cureranno la verifica della corretta attuazione delle prescrizioni contenute nella presente Ordinanza, avendo la facoltà, in ogni momento, di revocare o impedire lo svolgimento delle operazioni per sopravvenuti motivi di interesse pubblico, per ragioni tutela della sicurezza e della pubblica incolumità.

Art. 5 Disposizioni finali e sanzioni

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e di far osservare la presente Ordinanza, la cui pubblicità verrà assicurata mediante l'opportuna diffusione, nonché con l'inclusione alla pagina "Ordinanze" del sito istituzionale: <https://www.porto.ancona.it/it/page/ordinanze>.

I trasgressori della presente Ordinanza saranno perseguiti, sempre che il fatto non costituisca più grave reato, ai sensi degli artt. 1161 e 1174 Cod. Nav., nonché per le violazioni previste dal Codice della Strada per quanto applicabile.

I veicoli eventualmente parcheggiati in difformità dalle disposizioni contenute nell'art. 1 saranno rimossi e qualsivoglia sanzione, principale e accessoria e/o spesa riconnessa ivi compresa la rimozione e le spese di custodia, saranno solidalmente a carico del proprietario e/o del trasgressore.

Ancona, 11/03/2026

Il Presidente

Ing. Vincenzo Garofalo

VISTO

Il Segretario Generale

Dott. Salvatore Minervino